

REGIONE	CAMPANIA	SINTESI SCHEDA
LEGGE	<p>L.R. 15 giugno 2007, n.6 "Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo" <i>Con modifiche apportate dal 30 gennaio 2008 al 15 luglio 2020</i></p>	<p><i>A cura di Costanza Boccardi, Mimma Gallina e Luigi Marsano</i></p>
<p>1. PRINCIPI</p>	<p>A. Obiettivi e finalità</p> <p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) 1. La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale. 2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo. 3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico.* Perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale. 4. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione: a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato o della Regione; b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale; c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali. 2. La Regione attua i propri interventi al fine di: a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica; b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale; c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea; d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee; e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l'attività bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all'anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi; f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo; g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo; i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana; l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi; m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore; n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane; o) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite; p) sostenere la promozione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri; q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa; r) sostenere il recupero e la riattivazione di sale volte agli scopi istitutivi della presente legge; s) sostiene progetti teatrali, musicali che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni già operanti sul territorio o che si vadano a costituire allo scopo. (1) 3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, la Regione, in particolare: a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo; b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a conseguire le finalità, attività e modalità indicate dall'articolo 6, comma 2; c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono; d) abrogata 4. La Regione, inoltre: a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea; b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo; c) abrogata 5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. 6. La Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.</p> <p>*NB: il testo della legge tiene conto dell'errata corrige pubblicata sul BURC n.41 del 23 luglio 2007 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 35 DEL 25 GIUGNO 2007</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo come mezzo di espressione, formazione, promozione, sviluppo economico. Garantisce autonomia artistica e libertà imprenditoriale. Concorre allo sviluppo dello spettacolo in ogni genere. Garantisce ricerca e confronto nazionale e internazionale. Promuove drammaturgia, creazione contemporanea, espressioni delle minoranze, il ricambio generazionale, integrazione delle culture e valorizzazione delle differenze soprattutto di genere. Gli interventi pubblici sono orientati a consolidamento e sviluppo di produzione, distribuzione, formazione del pubblico, equilibrata distribuzione dell'offerta. Ai fini dell'attuazione garantisce continuità, sviluppo e sostegno all'iniziativa pubblica e privata già riconosciuta dallo Stato o della Regione; stimola e promuove attività territoriale, collaborazione fra soggetti pubblici partecipati e privati, tende alla razionalizzazione delle risorse. L'articolo 3 è dedicato alla Funzioni della Regione e declina in modo molto dettagliato le finalità e le modalità di intervento (riprese in successivi articoli e nei successivi campi di analisi).</p>

<p>1. PRINCIPI</p>	<p>B. Strumenti di programmazione</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) 1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2. 2. Il programma, in particolare: a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno alle realtà produttive che realizzano progetti con comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione, a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore; b) dispone, su proposta congiunta dei Comuni e delle Province interessate, misure finanziarie e organizzative per le residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u); c) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali; d) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico e architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro; e) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v); f) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del Seicento e del Settecento napoletano; g) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza, musica e teatro; h) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale. 3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo. 3-bis. Il programma contiene, altresì, i seguenti dati: a) illustrazione puntuale dei risultati raggiunti con il precedente programma, in relazione agli obiettivi individuati e ai fondi stanziati ed effettivamente impiegati, da porre alla base delle scelte operate con la nuova programmazione, al fine di garantire il rapporto tra risultati conseguiti obiettivi programmati; b) criteri generali di valutazione delle proposte adeguati agli obiettivi che si intende perseguire; c) sistemi di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del programma e sull'utilizzo dei fondi per raggiungimento degli obiettivi. 4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano: a) le attività ed i progetti da realizzare; b) i soggetti attuatori; c) la ripartizione delle spese; d) le modalità di attuazione. 5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria. 6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano: a) le attività ed i progetti da realizzare; b) gli oneri a carico dei firmatari; c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.</p> <p>Art. 7 (Procedure della programmazione) 1. La Giunta regionale, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. 2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all'articolo 4, da comuni e province singoli o associati.</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) Art. 7 (Procedure della programmazione)</p> <p>E' previsto il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo che definisce priorità, obiettivi, modalità di attuazione, criteri per la verifica delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Attribuisce le quote delle risorse. In particolare, per garantire continuità, si prevede il 50% delle risorse a favore delle attività caratterizzate da storicità, qualificazione professionale e valore d'innovazione. L'articolo dedicato alla programmazione elenca altre destinazioni dei sostegni e modalità di intervento: residenza multidisciplinare, esercizio cinematografico, progetti speciali, realizzazione e restauro di sedi di spettacolo, realizzazione di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante, promozione, ricerca musicale, alto perfezionamento professionale di danza, attività di spettacolo amatoriale (aspetti ripresi in successivi articoli e nei successivi campi di analisi) Il programma è coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo. Si possono concludere accordi con gli enti locali. La Giunta regionale può definire interventi speciali, anche con convenzioni pluriennali, comunicate al Consiglio regionale Le disposizioni per le domande di contributo sono annuali La Giunta trasmette il programma triennale di investimento al Consiglio regionale per l'approvazione, sentito il parere dell'Osservatorio e della Conferenza delle autonomie locali.</p>
	<p>C. Strumenti di consultazione</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 7 (Procedure della programmazione) 1. La Giunta regionale, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6, e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. 2. La Giunta nella predisposizione del programma, sentita la commissione consiliare competente per materia, acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli osservatori provinciali di cui all'articolo 4, da comuni e province singoli o associati.</p> <p>Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) 1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante. 2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta: a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo; b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4; c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania. 3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17. (...)</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 7 (Procedure della programmazione) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>Pur non indicando modalità precise, o forme strutturate, nel quadro della programmazione la legge prevede di acquisire proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria.*</p> <p>* Fino all'approvazione della l.r. 15 luglio 2020, n.27, si prevedeva che la ripartizione del fondo tra i settori e le misure di attuazione fossero adottate "sentiti l'osservatorio regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni". La disposizione è stata abrogata.</p>

1. PRINCIPI	D. Ambiti	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) 1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante 2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta: a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo; b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4; c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania. 3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17. 4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento: A. Settore teatrale: 1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento; 2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico a iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania; 3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta. B. Settore musicale: 1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale; 2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), con almeno tre diverse rappresentazioni. C. Settore danza: 1) attività di produzione di spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che effettuano un minimo di venti giornate recitative annue e quattrocento giornate lavorative documentate; 2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), di promozione e formazione del pubblico, a iniziativa pubblica e privata, con un minimo di quindici giornate recitative annue; 3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i). D. Settore spettacolo viaggiante: 1) attività di spettacolo viaggiante; 2) attività promozionali; 3) attività assistenziali ed educative. (...)</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>Il sostegno regionale è destinato alle attività di spettacolo mediante l'utilizzazione di un fondo suddiviso in settori: attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante. L'articolo 8, che elenca le forme del sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo, individua campi specifici all'interno dei settori (vedi approfondimenti nei diversi campi di questa analisi), in sintesi per il Settore teatrale: l'attività delle imprese di produzione teatrale, la distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico, gli esercizi teatrali privati. Le descrizioni sono in linea di massima allineate al FUS. Si rimanda all'articolato per gli altri settori.</p>
2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) 1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2. (...) 5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria. 6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano: a) le attività ed i progetti da realizzare; b) gli oneri a carico dei firmatari; c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)</p> <p>Nel quadro di programmi di intervento prevalentemente orientati al sostegno all'attività svolta da imprese e enti, la Giunta si riserva la possibilità di definire interventi speciali, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati o associazioni di categoria.</p>
	B. Attività partecipate	<p>Art. 9 (Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica) 1. La Regione sostiene i teatri nazionali riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, attraverso un contributo annuale, non cumulabile con gli altri interventi, pari al dodici e cinquanta per cento delle risorse disponibili per l'associazione Teatro Stabile della città di Napoli.</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 9 (Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica)</p> <p>La Regione sostiene e partecipa ai teatri ad iniziativa pubblica riconosciuti dallo Stato, in particolare con riferimento al teatro, il Teatro Stabile di Napoli (oggi Teatro Nazionale), per cui si prevede un contributo pari al 12.50% del fondo.* *Esiste una partecipata di grande rilevanza in ambito Festival, Fondazione Campania dei festival, istituita nel 2007 non menzionata dalla legge.</p>
	C. Riconoscimento	<p>Art. 10 (Registro regionale dello spettacolo) 1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo. 2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti: a) la sede legale ed operativa nel territorio regionale; b) documentata attività professionistica di spettacolo, svolta da almeno un biennio. 3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere c), h). 3 bis. Gli operatori che hanno trasferito la sede legale e operativa in Campania possono essere iscritti al registro dopo tre anni dalla data di trasferimento. 3-ter. Le istanze di iscrizione al registro regionale devono essere presentate dall'1 al 30 settembre di ciascun anno. 4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.</p>	<p>TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie) Art. 10 (Registro regionale dello spettacolo)</p> <p>Si istituisce il Registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali. Requisiti: sede legale ed operativa, documentata attività professionistica svolta da almeno un biennio. L'iscrizione è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi.</p>

<p>2. MODALITA' DI INTERVENTO</p>	<p>D. Altre modalità di intervento</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) 1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2. (...) 1) Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo. (...) 4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano: a) le attività ed i progetti da realizzare; b) i soggetti attuatori; c) la ripartizione delle spese; d) le modalità di attuazione. 5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria. 6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano: a) le attività ed i progetti da realizzare; b) gli oneri a carico dei firmatari; c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.</p> <p>Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) 1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante. (...) 5) Le misure di attuazione di cui al presente articolo, comma 2, lettera c), definiscono i requisiti, le modalità di ammissione al contributo regionale e le caratteristiche qualitative e quantitative delle iniziative rientranti nelle attività oggetto del sostegno. 6) Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano: a) che i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo; b) che i contributi sono disposti triennialmente se richiesto dai beneficiari sulla base di un progetto di attività triennale e in tutti gli altri casi annualmente; c) che la definizione del contributo sia commisurato nella misura del settantacinque per cento con riferimento a criteri quantitativi e nella misura del venticinque per cento con riferimento a criteri qualitativi; d) un efficace sistema di controllo e monitoraggio sull'effettivo svolgimento delle attività in base alle quali sono concessi i contributi; e) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola; f) concessione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato. (...)</p>	<p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>Il programma triennale di investimento definisce le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento utilizzando, quando disponibili, risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, armonizzando quindi gli interventi con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo. Oltre all'attività diretta, partecipata e alle forme di sostegno ordinarie, la Regione può concludere accordi con gli enti locali, definire interventi speciali, anche mediante convenzioni (vedi anche campo <i>2.A Attività diretta</i>) che indicano le attività da realizzare, gli oneri a carico dei firmatari, l'arco temporale e le modalità di attuazione. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo (destinato comunemente ai soggetti iscritti al Registro regionale dello spettacolo: vedi campo <i>2.C Riconoscimento</i>), prevede alcune misure di attuazione e requisiti di ammissione comuni a tutti i settori. I principali in sintesi: i contributi finanziari sono disposti sulla base dei costi sostenuti, della validità culturale, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità degli spazi; i contributi sono disposti annualmente sulla base di un progetto triennale e sono quantificati sulla base di criteri quantitativi (75%) e qualitativi (25%) è previsto un acconto fino ad un massimo del 50% del contributo.</p>
<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: a) per teatri nazionali, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163); (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni)</p> <p>In un articolo dal titolo "definizioni" la legge riprende con precisione le definizioni e i requisiti e richiama gli articoli del decreto ministeriale a valore sulla legge istitutiva del FUS (l.163/1985). Il testo è stato negli anni emendato recependo le definizioni aggiornate. Le definizioni dei soggetti principali elencati e i requisiti sono nella sostanza allineati col FUS, con alcune varianti -relative ai Centri regionali, circuiti, spazi- che corrispondono probabilmente a casi particolari (attività presenti sul territorio e non corrispondenti alle tipologie ministeriali) o sottolineano aspetti identitari (rilevati nei successivi campi). Si considera il riconoscimento statale come condizione/premessa del sostegno per quasi tutte le categorie elencate nell'ambito di produzione ed esercizio.</p>
	<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>
	<p>D. Riferimenti ad altre leggi regionali</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>nessun riferimento</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>E. Funzione degli Enti locali</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 4 (Funzioni delle province) 1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono: a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche; b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono; c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti; d) costituire osservatori provinciali in materia di spettacolo; e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio; f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo; g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio; h) promuovere, in collaborazione con i Comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico. 2. Le province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale: a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono; c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli; d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico; f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione; g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla Regione</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>Province e Comuni “possono” concorrere a tutte le attività e modalità di sostegno (dettagliatamente elencate). Particolarità per le province: il riferimento alle finalità turistiche, la diffusione nelle scuole, la costituzione di osservatori, la definizione delle residenze, le funzioni in materia di collocamento del personale (decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469). I comuni possono operare “con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale” collegandosi con “le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali”. Possono sostenere le attività anche “partecipando” ai soggetti che le svolgono, “svolgere i compiti attinenti all' erogazione dei servizi” con particolare riferimento a promozione e distribuzione, predisporre, restaurare, attrezzare sedi di spettacolo, elaborare proposte per residenze multidisciplinari. Sono chiamati inoltre ad effettuare il monitoraggio.</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>A. Definizione, funzione e requisiti delle principali istituzioni</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo: a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza; (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: a) per teatri nazionali, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 10 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017, (Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163); b) per teatri di rilevante interesse culturale (TRIC), gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017; c) per centri di produzione teatrale, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017; (...)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) (...) 2. Il programma, in particolare: a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno a quelle realtà produttive che realizzano progetti che hanno comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art 2. (Definizioni)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)</p> <p>Le legge individua come Teatri nazionali, Teatro di Rilevante Interesse Culturale (TRIC) e Centri di produzione gli organismi riconosciuti dal MIBACT con riferimento DM FUS 2017 (scelta analoga per musica e danza). Nella programmazione degli investimenti, allo scopo di garantire continuità, alle realtà produttive di comprovata storicità (non necessariamente solo le istituzioni stabili sopra citate) si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore.</p>

	<p>B. Obiettivi e condizioni di sostegno alle attività di produzione private e indipendenti</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo: a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza; (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: (...) d) per centri di produzione di interesse regionale, gli organismi privi del riconoscimento ministeriale, che: 1) si adoperano per il rinnovo del linguaggio teatrale e il sostegno alla drammaturgia contemporanea, lo sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le università, le accademie e l'alta formazione professionale, la valorizzazione di nuovi talenti, con esclusiva disponibilità di una o più sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli non inferiori a trecento posti, ospitalità coerente con le finalità perseguite e stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico 2) effettuano nell'anno un minimo di quattromila giornate lavorative e novanta giornate recitative, di cui al massimo venti di laboratorio, ospitalità con almeno dieci titoli diversi e con un minimo di quaranta recite; (...) n) per imprese e organismi di produzione, i soggetti che svolgono attività di produzione di spettacoli teatrali, musicali e di danza, che si caratterizzano per la validità del progetto artistico e la capacità organizzativa. (...)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) (...) 4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento: A. Settore teatrale: 1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento; 2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico a iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>Si prevedono Centri di produzione di interesse regionale: organismi privi del riconoscimento ministeriale, orientati alla ricerca e innovazione e se ne precisano i requisiti (quattromila giornate lavorative e novanta giornate recitative, ospitalità di dieci titoli diversi con un minimo di quaranta recite). Per le imprese di produzione teatrale, si richiedono almeno ottanta giornate recitative e ottocento giornate lavorative annue (parzialmente tutelate dalla richiesta ai circuiti di distribuzione di riservare almeno il 50% delle rappresentazioni programmate alle compagnie teatrali con sede in Campania). Vedi 9. <i>Aspetti tecnici</i> per articolato e osservazioni</p>
<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) 1. La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale. 2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo. (...)</p> <p>Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo: a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza; (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: (...) d) per centri di produzione di interesse regionale, gli organismi privi del riconoscimento ministeriale, che: 1) si adoperano per il rinnovo del linguaggio teatrale e il sostegno alla drammaturgia contemporanea, lo sviluppo del metodo di ricerca in collaborazione con le università, le accademie e l'alta formazione professionale, la valorizzazione di nuovi talenti, con esclusiva disponibilità di una o più sale teatrali direttamente gestite e idonee alla rappresentazione in pubblico di spettacoli non inferiori a trecento posti, ospitalità coerente con le finalità perseguite e stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico (...)</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione) (...) 2. La Regione attua i propri interventi al fine di: (...) d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee; f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo; g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale; h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo; i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana; l) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi; m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore; n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>Il sostegno a sperimentazione e innovazione collegate anche al ricambio generazionale è fra le finalità principali della legge. In particolare la Regione e gli enti pubblici e privati "garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo" (...) Fra le Funzioni della Regione si prevede il sostegno alla ricerca di nuove forme e di espressioni artistiche contemporanee, alla sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili "anche favorendo il ricambio generazionale", alla committenza di nuove opere, alla creazione interdisciplinare, alla contaminazione dei linguaggi. Fra gli obiettivi: avvicinare nuovo pubblico anche in collaborazione con le scuole e le Università campane. Più concretamente queste finalità corrispondono alla missione dei centri di produzione di interesse regionale cui si raccomanda anche la collaborazione con le università, le accademie e l'alta formazione professionale per la la valorizzazione di nuovi talenti.</p>
	<p>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>Nessun riferimento preciso (ma frequenti richiami al rapporto delle diverse attività con le scuole)</p>

<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: (...) e) per istituzioni concertistiche orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e che sono meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 19 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017; f) per soggetti stabili concertistici, gli organismi che: 1) dispongono di una organizzazione artistica, tecnica e amministrativa con carattere di continuità e stabilità; 2) hanno la disponibilità esclusiva di una sala, tecnicamente attrezzata e direttamente gestita con una qualificata direzione artistica; 3) svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato o della Regione; 4) realizzano almeno trenta concerti l'anno, di cui quattro produzioni; g) per teatri di tradizione, quelli che hanno come attività prevalente quella di promuovere, agevolare e coordinare, nell'ambito del territorio di propria competenza, le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, e che sono, altresì, caratterizzati da: 1) comprovata qualificazione professionale della direzione artistica; 2) produzione musicale propria e continuativa nell'ambito di un organico programma culturale di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche; 3) rappresentazione di opere liriche non inferiore al sessanta per cento dell'intero programma; 4) esecuzione delle opere liriche con orchestre di non meno di quarantacinque professori d'orchestra di nazionalità italiana o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera per le quali è consentito un numero minore; 5) entrate proprie o altri contributi pubblici o privati non inferiori al quaranta per cento delle loro entrate complessive; h) per associazioni musicali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale; i) per associazioni di danza, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività tescicoree; l) per associazioni culturali, i soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività teatrali di ricerca e innovazione e hanno comprovata storicità; m) per soggetti stabili di danza, le strutture di produzione e promozione dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica, con stabilità del nucleo artistico e dell'organico amministrativo e tecnico, che svolgono un'attività continuativa di almeno dieci anni, con un valore medio nell'ultimo quinquennio di millecinquecento giornate lavorative e di venti giornate recitative per la promozione, nonché con un valore medio dell'ultimo quinquennio di milletrecentocinquanta giornate lavorative e di quaranta giornate recitative per la produzione in ambito regionale, nazionale e comunitario; (...) v) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, anche se in maniera stabile, definiti dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante); (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni)</p> <p>Oltre ai requisiti e alle modalità di intervento comuni ai diversi settori (vedi campo <i>2.D Altre modalità di intervento</i>) la legge contiene disposizione dettagliate per le diverse tipologie organizzative nei settori musica danza e circo, che riprendono nella sostanza quelle ministeriali. Vedi gli articoli citati per dettagli-</p>
<p>5. FESTIVAL</p>	<p>nessun riferimento</p>	<p>Nessun riferimento*</p> <p>* Nel settore si segnala tuttavia un soggetto particolarmente rilevante e partecipato (con legge e finanziamento ad hoc) Campania Teatro Festiva, già Napoli Teatro Festival, gestito dalla Fondazione Campania dei Festival. La Fondazione Campania dei Festival in maniera permanente, produce, promuove e amministra un articolato sistema di progetti finalizzati a: valorizzazione dei beni culturali, inclusione sociale, formazione, con un approccio multidisciplinare. La Fondazione Campania dei Festival è ente in house providing della Regione Campania ed è riconosciuta e sostenuta dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.</p>	
<p>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: (...) u) per residenze multidisciplinari, di seguito "residenze", gli organismi, dotati di personalità giuridica, gestori di uno spazio di proprietà di un ente pubblico, muniti delle prescritte autorizzazioni e ottenuti in concessione attraverso la stipula di un atto della durata minima di almeno cinque anni. Le residenze: 1) si sviluppano in aree disagiate o non servite; 2) favoriscono la permanenza in residenza di artisti e formazioni, attraverso attività creative di ricerca, di studio, di qualificazione delle professionalità artistiche coinvolte, di allestimento e prove, nonché di confronto con il territorio, con modalità condivise fra titolare della residenza e ospite; 3) programmano spettacoli delle diverse discipline del teatro, della musica e della danza, al fine di favorire la circuitazione di spettacoli e la conoscenza in Italia e all'estero dell'attività svolta nelle residenze, favorendo la conoscenza degli artisti e delle formazioni ospitate e coinvolte; 4) favoriscono azioni di partenariato con altre esperienze di residenza di realtà nazionali e internazionali; 5) assicurano che la multidisciplinarietà possa essere intesa sia in termini di co-presenza di diverse discipline artistiche all'interno di un unico progetto, sia nella co-presenza di spettacoli di aree artistiche differenti nella programmazione delle ospitalità; 6) producono almeno uno spettacolo; (...)</p> <p>Art. 4 (Funzioni delle province) 1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono: (...) e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio; (...)</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale: (...) f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>La definizione e i requisiti previsti per le “residenze” non si identificano che in parte con quelli ministeriali e riflettono specificità e possibili funzioni di questa modalità operativa sul territorio. In particolare sono organismi gestori di uno spazio di proprietà di un ente pubblico, ottenuto in concessione per almeno 5 anni e si sviluppano in aree disagiate o non servite. Le Province (soprattutto in termini di programmazione) e i Comuni hanno una funzione rilevante per quanto riguarda le Residenze: possono infatti elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinari nei luoghi ubicati nel proprio territorio. Le residenze prevedono la permanenza in residenza di artisti e formazioni, il confronto con il territorio, assicurano la multidisciplinarietà nella progettazione e nell'ospitalità, favoriscono la circuitazione, sviluppano partenariati nazionali e internazionali, e producono almeno uno spettacolo (a differenza di quanto previsto per il modello nazionale).</p>	

	<p>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: (...) r) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di Comuni o Province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di almeno quaranta recite di compagnie o complessi artistici professionali, ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il Comune o la Provincia di appartenenza; (...) u) per residenze multidisciplinari, di seguito “residenze”, gli organismi, dotati di personalità giuridica, gestori di uno spazio di proprietà di un ente pubblico, muniti delle prescritte autorizzazioni e ottenuti in concessione attraverso la stipula di un atto della durata minima di almeno cinque anni. (...)</p> <p>Art. 4 (Funzioni delle province) 1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono: (...) e) collaborare con la Regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio; f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo; (...)</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale: (...) b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono; c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli; d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico; f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla Regione e alle province, alla loro gestione; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>Nell'articolo dedicato alla definizione dei soggetti, ai fini della legge in oggetto, si intendono teatri municipali ad attività multidisciplinare quelli di proprietà di Comuni o Province che possono essere gestiti “in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico”, provvisti di agibilità. Devono avere un progetto annuale di ospitalità, con almeno quaranta recite di complessi professionali, e concorrere con adeguati finanziamenti. Si prevede inoltre che le Province e i Comuni promuovano e realizzino costruzione, restauro e ristrutturazione di immobili, possono partecipare ai soggetti di spettacolo (quindi per esempio Teatri Stabili o altri organismi che potrebbero disporre di sale) e collaborano alle residenze. La definizione delle residenze precisa che si tratta di gestori di spazi di proprietà di un ente pubblico “ottenuti in concessione attraverso la stipula di un atto della durata minima di almeno cinque anni”</p>
<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: (...) o) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, a iniziativa pubblica e privata, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione di almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo; p) per circuiti regionali multidisciplinari, gli organismi meritevoli di contributi a valere sul FUS, sulla base dei criteri stabiliti dagli articoli 37 e 38 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 luglio 2017; (...)</p> <p>Art. 4 (Funzioni delle province) 1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono: (...) b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono; (...) g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio; h) promuovere, in collaborazione con i Comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico. (...)</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale: (...) b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono; c) svolgere i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli; (...) e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico; (...)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) (...) 4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento: A. Settore teatrale: (...) 2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico a iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>La funzione della distribuzione è fondamentale nella legge e precisata in più articoli. Per “soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico” si intendono organismi a iniziativa pubblica e privata che programmino almeno quindici diversi spettacoli teatrali, musicali e di danza in più piazze di almeno tre province. La Regione riconosce come “circuiti regionali multidisciplinari” gli organismi meritevoli di contributi FUS (con riferimento al DM 2017). Fra i compiti delle province c'è la partecipazione, anche in forma associata, alla distribuzione di spettacolo sul territorio e la promozione e formazione del pubblico. Anche i Comuni possono partecipare a organismi di spettacolo e svolgono compiti di erogazione dei servizi di programmazione e distribuzione degli spettacoli. Nella definizione degli ambiti destinatari dei sostegni regionali per il settore teatrale, a fianco della produzione e dell'esercizio, si indica l'attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico. Può essere realizzata da organismi a iniziativa pubblica e privata -possono essere quindi più d'uno- e devono sviluppare un minimo di cento giornate recitative annue di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie campane (una forma di protezione particolarmente rilevate rispetto ad altre Regioni che hanno misure simili). La legge non fa riferimento ad altre forme e funzioni di rete.</p>

<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: (...) q) per esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali di teatro, musica e danza; r) per teatri municipali ad attività multidisciplinare, i teatri di proprietà di Comuni o Province, gestiti in economia o a mezzo di aziende speciali, istituzioni, fondazioni, associazioni o società per azioni a prevalente carattere pubblico, provvisti di agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di almeno quaranta recite di compagnie o complessi artistici professionali, ai quali concorrono con adeguati strumenti finanziari il Comune o la Provincia di appartenenza; s) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, o da essa controllati, situati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti; t) per grandi esercizi teatrali privati, i soggetti gestori di sale teatrali con capienza di almeno novecento posti, provviste di agibilità che abbiano realizzato, senza soluzione di continuità, da almeno cinque anni un organico progetto annuale di ospitalità di almeno centodieci recite, con prevalenza di compagnie o complessi artistici professionali nazionali o internazionali; (...) z) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri funzionanti senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti, ovvero di almeno cinquecento posti situati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano. (...)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) 1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante. (...) 4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento: a) Settore teatrale: (...) 3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta. (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>Il sostegno all'esercizio pubblico e privato è particolarmente articolato con specificità originali. Nella definizione dei soggetti potenzialmente beneficiari di contributi si descrivono i Teatri municipali, di proprietà comunale o provinciale, possono essere gestiti in economia o in forma esternalizzata (vedi campo <i>7.A Modalità di intervento dei Comuni e altre enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</i>). Si individua la tipologia dei Teatri del patrimonio regionale: sono teatri di proprietà o controllati dalla Regione, situati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, di almeno cinquecento posti (probabilmente in collegamento con casi specifici). È previsto il sostegno ai soggetti gestori di Esercizi teatrali privati provvisti di regolare agibilità (come si richiede naturalmente anche ai Teatri Municipali) con un organico progetto annuale di ospitalità di complessi professionali di teatro, musica e danza. Nel settore privato si introducono due tipologie decisamente originali: -i "grandi esercizi teatrali privati", con riferimento a sale di almeno novecento posti, che realizzino da almeno cinque anni un organico progetto annuale di ospitalità con almeno centodieci recite -e i "teatri della tradizione popolare partenopea": teatri attivi "senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti, ovvero di almeno seicento posti, situati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano". Queste disposizioni sono sicuramente collegate a casi specifici. Nel caso dei "grandi esercizi" rivelano la disponibilità della Regione a considerare, ai fini dei finanziamenti, profili potenzialmente più commerciali alzando però i requisiti. L'articolo relativo ai sostegni regionali ordinari alle attività di spettacolo per gli esercizi teatrali privati, prevede infatti almeno cento giornate recitative annue (e per l'iscrizione al registro dello spettacolo sono sufficienti due anni di attività). Nel caso dei teatri della tradizione partenopea l'articolo fa riferimento all'esercizio (la capienza della sala/le stagioni), ma sembra prefigurare anche una sorta di Stabile della tradizione.</p>
--	--	---	---

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni)</p> <p>Art. 1 (Principi generali) 1. La regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo di espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, di aggregazione sociale e di sviluppo economico e garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale. (...)</p> <p>Art. 2 (Definizioni) (...) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: (...) s) per teatri del patrimonio regionale, i teatri di proprietà della Regione, e da essa controllati situati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, che hanno una capienza di almeno cinquecento posti; (2) (...)</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali. 2. La Regione attua i propri interventi al fine di: (...) n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane; o) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite; (...) s) sostiene progetti teatrali, musicali che prevedano, nella loro elaborazione, recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni già operanti sul territorio o che si vadano a costituire allo scopo. (...)</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale: a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; (...)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale)</p> <p>Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) 1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante. (...) 4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento: a) Settore teatrale: (...) 3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta. (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Funzioni della Regione) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>Riferimenti alla funzione e dimensione sociale sono presenti in diversi articoli della legge, per quanto in termini generici, a cominciare dalle finalità: le attività di spettacolo devono essere ricollegate con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali. Fra le proprie funzioni la Regione individua quelle di avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle categorie meno favorite, attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo anche nelle aree meno servite, sostenere progetti che prevedano il "recupero di marginalità sociali in ambiti metropolitani degradati con riferimento a libere associazioni operanti sul territorio".</p> <p>Anche i comuni sono chiamati a sostenere le attività di spettacolo raccordandole con le politiche sociali.</p> <p>Si individua la tipologia dei "teatri del patrimonio regionale" (di proprietà o controllati dalla Regione), spazi di almeno 500 posti, situati in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale (la norma è probabilmente collegata a precise realtà con queste caratteristiche).</p> <p>Nel quadro del sostegno ordinario alle attività di spettacolo, per gli esercizi teatrali privati operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale sono richieste cinquanta giornate anziché cento.</p>
	B. Formazione professionale	nessun riferimento	nessun riferimento (se non richiami generici al rapporto con scuole e università)

<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 Principi generali (...) 2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. Assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere e l'integrazione con le altre arti. Promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani. Favoriscono il ricambio generazionale e l'integrazione dei linguaggi artistici e delle culture, puntando alla valorizzazione delle differenze, con particolare riguardo a quelle di genere nel campo delle attività dello spettacolo. (...) Art.4 (Funzioni delle province) 1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono: a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche; (...) Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale: a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali; (...) TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) 1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2. 2. Il programma, in particolare: (...) d) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico e architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)</p> <p>La Regione, con gli enti pubblici e privati, assicura la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo. Le province in particolare concorrono a promuovere lo spettacolo, anche con finalità turistiche e i comuni a sostenere le attività raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali. Il programma di investimento e promozione regionale dispone interventi per la il restauro e l'adeguamento funzionale di sedi con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico.*</p> <p>*Si rilevava l'assenza di disposizioni relative ai festival (il settore di solito più direttamente collegato a turismo e beni culturali) ma anche l'esistenza di Campania dei Festival. Con riferimento al turismo è da segnalare l'attività di Scabec, acronimo di Società Campana Beni Culturali: società in house della Regione Campania che è impegnata nella promozione del patrimonio culturale campano anche attraverso la gestione di festival e eventi. La genericità dei riferimenti al turismo non vanno quindi intesi come sottovalutazione della relazione fra i due settori, ma collegati alla scelta di potenziarla (se pure forse con uno sbilanciamento verso il turismo):</p>
	<p>D. Lavoro</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali) (...) 2. La Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali. (...) Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali. 2. La Regione attua i propri interventi al fine di: (...) m) tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore (...) q) sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa; (...) TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) 1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante. (1) (...) 6) Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano: (...) a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 1 (Principi generali)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>La Regione e gli enti pubblici e privati concorrono allo sviluppo dello spettacolo in tutte le sue forme, comprese quelle amatoriali e sostenere le iniziative del teatro amatoriale proposte in forma associativa. Tutela le professionalità artistiche, tecniche e organizzative e pone come condizione al sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	E. Edilizia e adeguamenti tecnologici	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 4 Funzioni delle province 1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono: (...) f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo; (...)</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale: (...) d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione; (...)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art 6 (Programmi di investimento e promozione regionale) 1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2. 2. Il programma, in particolare: (...) d) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico e architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)</p> <p>Il programma regionale triennale di investimento e promozione dello spettacolo dispone interventi per "la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico". Collaborano a questo scopo con la Regione, le Province, che possono promuovere e realizzare questi interventi e i Comuni a loro volta chiamati ad attuarli anche nell'ottica della valorizzazione del patrimonio storico e artistico</p>
	F. Sostegni ad attività internazionale ed europea	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 3 (Funzioni della Regione) (...) 2.La Regione attua i propri interventi al fine di: (...) c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea; (...) 4. La Regione, inoltre: a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea; b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>Nel quadro delle proprie funzioni la Regione garantisce il sostegno alle realtà regionali che stabiliscono "rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea", tanto a livello di produzione che di distribuzione. Promuove inoltre "collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre Regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione europea" e la diffusione dello spettacolo campano all'estero, anche aderendo a protocolli ed a iniziative internazionali.</p>
	G. Forme di credito	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 3 (Funzioni della Regione) (...) 6. La Regione, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese dello spettacolo, può contribuire alla formazione del fondo rischi dei consorzi fidi di garanzia operanti o nel settore dello spettacolo stesso o di sezioni speciali operanti anche in altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>La Regione può favorire l'accesso al credito attraverso un fondo rischi dei consorzi operanti nel settore dello spettacolo stesso o altri settori economici, sostenendo in particolar modo l'imprenditoria giovanile.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 3 (Funzioni della Regione) 1. La Regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali. 2. La Regione attua i propri interventi al fine di: (...) f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo; (...) n) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane; (...) 5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche. (...)</p> <p>Art. 4 (Funzioni delle province) 1. Le province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione, possono: (...) c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle università in accordo con le amministrazioni competenti; (...) h) promuovere, in collaborazione con i Comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico. (...)</p> <p>Art. 5 (Funzioni dei comuni) 1. I comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale: (...) e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico; (...)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo) (...) 4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento: (...) C. Settore danza: (...) 3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i). D. Settore spettacolo viaggiante: (...) 2) attività promozionali; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 3 (Funzioni della Regione) Art. 4 (Funzioni delle province) Art. 5 (Funzioni dei comuni)</p> <p>TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale) Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)</p> <p>Nella legge sono frequenti i riferimenti alla promozione del pubblico (funzione degli enti locali, circuiti, residenze) ma è presente nessun intervento preciso a sostegno della domanda, sirimanda all'articolato per approfondimenti.</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) 2. Ai fini della presente legge, si intendono: (...) z) per teatri della tradizione popolare partenopea, i teatri funzionanti senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti, ovvero di almeno cinquecento postisituati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano. (3) (...)</p> <p>Art. 3 (Funzioni della Regione) (...) 2. La Regione attua i propri interventi al fine di: e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione, ivi inclusa l'attività bandistica a carattere continuativo, con almeno dodici rappresentazioni all'anno e composta da un minimo di ventiquattro elementi; (...) i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano in particolare del teatro in lingua napoletana; (...)</p>	<p>TITOLO I (Principi, definizioni e funzioni) Art. 2 (Definizioni) Art. 3 (Funzioni della Regione)</p> <p>Fra le proprie finalità la Regione indica la valorizzazione della tradizione e la valorizzazione del repertorio classico campano in particolare del teatro in lingua napoletana. Fra gli esercizi teatrali si introduce la tipologia dei "teatri della tradizione popolare partenopea": teatri attivi "senza soluzione di continuità da almeno venti anni, con capienza di almeno ottocento posti, ovvero di almeno cinquecento posti, situati in zone disagiate o ad alto rischio sociale, che realizzino stagioni teatrali di almeno cento giornate recitative, di cui almeno il cinquanta per cento del repertorio classico napoletano". È una disposizione sicuramente collegata a casi specifici. L'articolo fa riferimento all'esercizio (la capienza della sala/ le stagioni), ma sembra prefigurare anche una sorta di Stabile della tradizione</p>
	J. Osservatori	<p>Titolo III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie) Art. 11 (Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa) lr 15 luglio 2020, n. 27.</p>	<p>TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie) Art. 11 (Osservatorio regionale sullo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa)</p> <p>Il testo originale della legge prevedeva un articolo sull'Osservatorio regionale sullo spettacolo (abrogato con lr 15 luglio 2020, n. 27).</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	nessun riferimento	nessun riferimento (numerosi gli interventi originali, legati a specificità territoriali, ma tutti riconducibili ai campi analizzati)

9. ASPETTI TECNICI

TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale)

Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)

1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi. Individua, altresì, le quote delle risorse disponibili da assegnare alle finalità ed attività di cui al comma 2.

2. Il programma, in particolare:

- a) dispone misure di sostegno a favore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, svolte con caratteristiche e requisiti diversi da quelli di cui all'articolo 8, comma 4, e allo scopo di garantire continuità e sostegno alle realtà produttive che realizzano progetti con comprovata storicità, qualificazione professionale e forte valore d'innovazione, a cui si destina il cinquanta per cento delle risorse destinate a ciascun settore;
- b) dispone, su proposta congiunta dei Comuni e delle Province interessate, misure finanziarie e organizzative per le residenze multidisciplinari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera u);
- c) dispone misure di sostegno a favore di progetti speciali;
- d) dispone interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi e attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico e architettonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e quelle del patrimonio regionale proporzionalmente al numero dei posti e al volume del teatro;
- e) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante di cui all'articolo 2, comma 2, lettera v);
- f) dispone misure a favore dell'attività di valorizzazione, promozione, documentazione e ricerca della musica, con particolare riferimento al repertorio del Seicento e del Settecento napoletano;
- g) dispone misure dell'attività di alto perfezionamento professionale di danza, musica e teatro;
- h) dispone misure di sostegno a favore delle attività di spettacolo svolte in forma amatoriale.

3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale o comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali o del Fondo sociale europeo.

3-bis. Il programma contiene, altresì, i seguenti dati:

- a) illustrazione puntuale dei risultati raggiunti con il precedente programma, in relazione agli obiettivi individuati e ai fondi stanziati ed effettivamente impiegati, da porre alla base delle scelte operate con la nuova programmazione, al fine di garantire il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati;
- b) criteri generali di valutazione delle proposte adeguati agli obiettivi che si intende perseguire;
- c) sistemi di monitoraggio e di controllo sull'attuazione del programma e sull'utilizzo dei fondi per il raggiungimento degli obiettivi.

4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:

- a) le attività ed i progetti da realizzare;
- b) i soggetti attuatori;
- c) la ripartizione delle spese;
- d) le modalità di attuazione.

5. La Giunta regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati, dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, o con associazioni di categoria.

6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio regionale, pubblicate sul bollettino ufficiale della regione Campania, e indicano:

- a) le attività ed i progetti da realizzare;
- b) gli oneri a carico dei firmatari;
- c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

continua nella pagina successiva con Artt 6 e 8

TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale)

Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)

Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)

TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie)

Art. 14 (Modalità e tempi di presentazione delle istanze)

Una particolarità di questa legge consiste nell'essere già molto dettagliata nella descrizione dei soggetti da sostenere e in modalità di sostegno, requisiti e procedure. Si prevedono misure di attuazione, adottate anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi, ma le indicazioni essenziali sono contenute nella legge e sono state considerate nei diversi campi di questa analisi. Sono inoltre state aggiornate nel tempo con emendamenti a tutto il 2020. Rimandiamo agli articoli qui segnalati per una visione di insieme.

Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)

1. Il sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, della danza e dello spettacolo viaggiante. (1)
2. La Giunta regionale, con proprio atto, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:
 - a) la ripartizione percentuale tra i settori elencati di cui al comma 1 delle disponibilità finanziarie previste per il fondo;
 - b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità finanziarie determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;
 - c) le misure di attuazione, anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche, entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania.
3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, che devono esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta, previo parere del Consiglio regionale, che lo esprime mediante la commissione consiliare permanente competente per materia che si pronuncia ai sensi della legge regionale 17 ottobre 2005, n. 17. (2)
4. Le tipologie di attività sono distinte per i seguenti settori di intervento:
 - A. Settore teatrale:
 - 1) attività di imprese di produzione teatrale, che svolgono almeno ottanta giornate recitative annue e con un numero di giornate lavorative documentate superiore a ottocento;
 - 2) attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico a iniziativa pubblica e privata con un minimo di cento giornate recitative annue, di cui almeno il cinquanta per cento riservato alle compagnie teatrali con sede in Campania;
 - 3) attività di esercizi teatrali privati, che effettuano almeno cento giornate recitative annue. Per gli esercizi teatrali privati, operanti in aree metropolitane disagiate e a rischio sociale, le giornate recitative annue devono essere almeno pari a cinquanta.
 - B. Settore musicale:
 - 1) attività concertistica e corale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera h), con un minimo di otto concerti l'anno e che si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;
 - 2) attività di produzione musicale svolta dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), con almeno tre diverse rappresentazioni.
 - C. Settore danza:
 - 1) attività di produzione di spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), che effettuano un minimo di venti giornate recitative annue e quattrocento giornate lavorative documentate;
 - 2) attività di distribuzione degli spettacoli di danza, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera o), di promozione e formazione del pubblico, a iniziativa pubblica e privata, con un minimo di quindici giornate recitative annue;
 - 3) attività di promozione e documentazione dell'arte della danza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i).
 - D. Settore spettacolo viaggiante:
 - 1) attività di spettacolo viaggiante;
 - 2) attività promozionali;
 - 3) attività assistenziali ed educative. (3)
5. Le misure di attuazione previste nel comma 2, lettera c), definiscono i requisiti e le modalità di ammissione al contributo regionale. (4)
6. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), oltre a definire i requisiti di ammissione, assicurano:
 - a) che i contributi finanziari siano disposti sulla base dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari, della validità culturale delle iniziative, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi di spettacolo;
 - b) che il contributo concesso non possa essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato;
 - c) che i soggetti beneficiari presentino una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa;
 - d) che qualora lo stato di avanzamento della spesa dimostri uno scostamento superiore al trenta per cento rispetto ai costi dichiarati a preventivo, la struttura amministrativa regionale competente in materia provvede a rideterminare i contributi concessi in maniera proporzionale;
 - e) che il contributo concesso sia proporzionalmente ridotto qualora i costi ammissibili documentati a consuntivo siano inferiori a quelli dichiarati in sede di presentazione dell'istanza, sui quali è stato calcolato l'ammontare del contributo stesso, nel caso in cui il deficit risultante a consuntivo risulti superiore al contributo concesso;
 - f) una particolare attenzione alle attività di spettacolo rivolte con finalità educative al mondo della scuola;
 - g) l'attribuzione di un acconto fino ad un massimo del cinquanta per cento del contributo assegnato.
7. Le misure di attuazione, inoltre, definiscono le modalità di ammissione e di assegnazione dei contributi per i soggetti di cui all'articolo 6, all'articolo 9 e all'articolo 12 lettere d), e), f), g), h), i), l), m). (6)
8. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenta i requisiti prescritti e provvede in proprio al completamento del progetto di attività.
9. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie)**Art. 14 (Modalità e tempi di presentazione delle istanze)**

1. Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di competenza finanziaria, i soggetti interessati ai benefici della presente legge trasmettono la richiesta di contributo per l'attività programmata dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione richiesta dalla struttura amministrativa regionale competente in materia. (1)
2. La Regione successivamente all'esame istruttorio svolto dai competenti uffici regionali e dopo aver verificato l'inizio attività dei richiedenti, tenuto conto della pianificazione delle risorse ai sensi dell'articolo 12, provvede, entro i successivi 60 giorni, alla assegnazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili in bilancio e dei costi ammissibili dichiarati in sede di presentazione delle istanze. Il contributo concesso non può essere, in ogni caso, superiore all'ammontare del deficit dichiarato. (2)
3. Ai soggetti richiedenti è riconosciuto un acconto, previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'attività già svolta, che non può superare il cinquanta per cento dell'intero contributo e la cui erogazione è concessa entro il 30 giugno per i soggetti la cui attività programmata decorre dal 1 gennaio. Entro il 30 ottobre i soggetti beneficiari presentano una relazione di avanzamento delle attività in corso, corredata dai relativi dati di spesa, secondo le indicazioni della struttura amministrativa regionale competente in materia. (3)
4. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere al settore competente la documentazione necessaria, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza finanziaria. Il settore competente, attesa la regolarità dell'istruttoria e previa verifica del rispetto dei contratti nazionali collettivi di lavoro per tutte le categorie di lavoratori, provvedere alla conclusione del procedimento entro sessanta giorni. (4)

TITOLO II (Modalità dell'intervento regionale)

Art. 6 (Programmi di investimento e promozione regionale)

Art. 8 (Sostegno regionale ordinario alle attività di spettacolo)

TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie)

Art. 14 (Modalità e tempi di presentazione delle istanze)

Una particolarità di questa legge consiste nell'essere già molto dettagliata nella descrizione dei soggetti da sostenere e in modalità di sostegno, requisiti e procedure. Si prevedono misure di attuazione, adottate anche ricorrendo alla Conferenza dei servizi, ma le indicazioni essenziali sono contenute nella legge e sono state considerate nei diversi campi di questa analisi. Sono inoltre state aggiornate nel tempo con emendamenti a tutto il 2020. Rimandiamo agli articoli qui segnalati per una visione di insieme.

10. RISORSE

TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie)

Art. 12 (Pianificazione delle risorse)

1. Il piano finanziario è articolato come segue:

- a) fondo regionale ordinario per il sostegno delle attività di spettacolo, cui è assegnato il ventisei per cento delle risorse disponibili;
 - b) programmi triennali di investimento e promozione, pari al dodici per cento delle risorse disponibili;
 - c) sostegno annuale a favore delle attività dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con carattere di stabilità, di cui:
 - 1) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 9, pari al undici e mezzo per cento delle risorse disponibili; (2)
 - 2) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), cui è assegnato il sette per cento delle risorse disponibili; (3)
 - 3) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), cui è assegnato il nove e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - 4) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), cui è assegnato il due per cento delle risorse disponibili;
 - 5) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e), f) e m), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili, da destinare per il cinquanta per cento alla musica e il cinquanta per cento alla danza;
 - 6) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), cui è assegnato il quattro e mezzo per cento delle risorse disponibili;
 - 7) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera r), cui è assegnato il cinque per cento delle risorse disponibili;
 - 8) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera s), cui è assegnato il due e mezzo per cento delle risorse disponibili, da distribuire proporzionalmente al numero dei posti; (4)
 - 9) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t), cui è assegnato il tre per cento delle risorse disponibili;
 - 10) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera z), cui è assegnato il sei per cento delle risorse disponibili; (5)
 - d) sostegno in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera p), cui è assegnato il cinque e mezzo per cento delle risorse disponibili.
2. Per i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b) e d), i soggetti possono presentare al massimo due istanze di contributo per attività differenti.
3. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettera c), non sono cumulabili tra loro, né con i contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a) e b).
4. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono cumulabili con i contributi previsti dall'articolo 6, comma 2, lettere c), d).

TITOLO III (Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie)

Art. 12 (Pianificazione delle risorse)

Il piano finanziario ripartisce in percentuale i sostegni destinandoli a tre macro ambiti: il fondo regionale ordinario per le attività di spettacolo, i programmi triennali di investimento e le attività dei soggetti operanti nello spettacolo dal vivo con carattere di stabilità.